

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO EX ART. 7 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300
VERBALE DI SEDUTA

Prot 193/16

Il giorno 30/09/2016 alle ore 14:45 presso la sede della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano -Lodi, Via M. Macchi 11, si è riunito il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, costituito a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, composto dai seguenti membri:

Dott.ssa Annalisa Mallardo

Terzo membro designato

Dott. Davide Chierichetti

Arbitro della società

Sig. Gianluca Bettoni

Arbitro del lavoratore

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al provvedimento disciplinare: 10 giorni di sospensione irrogato con lettera del 14/06/16 applicato dalla United Parcel Service Italia S.r.l. al dipendente Antonio Forlano

Il Presidente del Collegio:

Visto che il lavoratore ha promosso nei termini previsti e per il tramite della DTL di Milano la costituzione del Collegio di Conciliazione ed arbitrato;

Visto che la ditta, aderendo all'invito della DTL di Milano, ha nominato entro il termine previsto il proprio rappresentante;

Visto che le parti come sopra rappresentate si dichiarano d'accordo nel deferire al Collegio di conciliazione ed arbitrato la controversia fra loro insorta

DICHARA APERTA LA SEDUTA

Sentite in data 28/09/16 le ragioni che hanno portato all'irrogazione della sanzione così come analiticamente riportate nella lettera di contestazione e successivo provvedimento disciplinare, sentite le giustificazioni fornite dal lavoratore;

Considerato che dall'esito della discussione e dalla documentazione visionata ed in parte acquisita è emerso che:

- Lo sciopero del 20 aprile 2016 era stato proclamato nel corso dell'assemblea del 2 aprile 2016 dalle RSA/RSU di Milano, Vicenza, Firenze e Roma, laddove nella trattativa nazionale del 14 aprile le parti non avessero raggiunto un accordo nella direzione auspicata ;
- che di tale proclamazione era stata data comunicazione all'azienda in data 7/04/16 (circostanza dichiarata nel corso della seduta del 28/09/16 dal lavoratore e peraltro non contestata da parte datoriale);
- che in data 15 aprile 2016 a conclusione del negoziato, era sottoscritta dalle organizzazioni nazionali l'ipotesi di accordo con riserva di sottoporla all'approvazione delle assemblee dei lavoratori della filiera;
- che in tale ipotesi di accordo era garantita la tregua sindacale da parte delle organizzazioni firmatarie laddove la Filt Lombardia si riservava di attendere l'esito delle assemblee per stabilire se procedere allo sciopero regionale;
- che il giorno 20 aprile 2016 si teneva un assemblea sindacale all'interno del perimetro aziendale tramutatasi poi in sciopero (già proclamato il 2/04/16);
- che in relazione alle modalità di svolgimento dell'agitazione (picchettaggio, presidi e blocchi) nessuna documentazione è stata fornita dall'azienda atta ad individuare il sig. Forlano quale responsabile dei fatti (ciò in considerazione del fatto che allo sciopero hanno aderito lavoratori dipendenti di altre cooperative);
- rilevato inoltre che gli agenti di polizia presenti e quelli intervenuti a seguito di chiamata non risulta abbiano effettuato interventi o cariche oppure identificazione di soggetti che avessero svolto attività di picchettaggio diretta a impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa a chi invece voleva effettuarla;
- che nel caso di specie non si può ritenere applicabile l'art. 2 della legge 146/90 limitata a regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, A conferma di ciò, la e-mail con la quale si chiarisce che UPS non trasporta medicinali salvavita che invece vengono stoccati gestiti e trasportati da una società del gruppo UPS avente il magazzino a Liscate e la comunicazione della Commissione di Garanzia, che interpellata dall'azienda, dichiarava la propria incompetenza;
- Rilevato infine che le parti hanno liberamente deferito la controversia al giudizio degli arbitri derogando quindi alla giurisdizione del giudice ordinario


Per tutto quanto sopra premesso

IL Collegio
DECIDE


A maggioranza con il parere contrario dell'arbitro della società di annullare la sanzione di 10 giorni di sospensione.

In considerazione dell'esito del collegio, le spese sono poste a carico della società alla quale viene rilasciata la relativa notula. La seduta si conclude alle ore 15:00

L'ARBITRO
DELLA SOCIETA'
Dott. Davide Chierichetti



L'ARBITRO
DEL LAVORATORE
Sig. Gianluca Bettoni



IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO
Dott.ssa Annalisa Mallardo

